

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Presidente

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. CONTE Dario - Consigliere

Dott. MICHELINI Gualtiero - Consigliere

Dott. GARRI Guglielmo - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20652-2022 proposto da

Sp.Si., rappresentato e difeso dall'avvocato VA.PE.;

- ricorrente -

contro

ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato AN.PU.;

- controricorrente -

nonché contro

Ol.Ge., Le.Ra.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 211/2022 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 15/03/2022 R.G.N. 352/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI.

FATTI DI CAUSA

1. Sp.Si., dirigente medico presso l'Asl di Taranto (d'ora in poi Asl TA), dal 2005 con ruolo di responsabile di struttura semplice "laser fluorangiografia e diagnostica vitreo-retinica" della struttura complessa di oculistica, rappresentava che a seguito di riorganizzazione aziendale avvenuta nell'anno 2013 attraverso plurime delibere, l'Asl TA aveva soppresso le unità operative semplici in essere della struttura operativa complessa di oculistica e, per l'effetto, aveva revocato i relativi incarichi di responsabilità e direzione, tra cui quello dell'odierno ricorrente. All'esito dell'attività di riorganizzazione, con attivazione di due nuove strutture semplici ("oncologia oculare ed oftalmologia pediatrica" e "oftalmologia sociale e della prevenzione") successivamente revocata con l'individuazione di strutture semplici a valenza dipartimentale, l'Asl Ta aveva indetto una procedura comparativa per l'affidamento delle neonate strutture semplici, all'esito della quale, con riguardo al reparto di oculistica, non era stato nominato l'odierno ricorrente, quale responsabile di almeno una delle neostrutture semplici, perché la scelta era caduta su altri due medici specialisti. Per tale ragione, il

dirigente aveva adito, dapprima il TAR Lecce, poi, a seguito di regolamento di giurisdizione (S.U. n. 15304/2014), il Giudice del Lavoro di Taranto per sentir dichiarare nulli/illegittimi/invalidi e, comunque, violativi dei canoni di correttezza e buona fede, gli atti di riorganizzazione aziendale compiuti dall'azienda sanitaria Asl TA, nonché i conseguenziali contratti di lavoro intercorsi con gli altri due medici specialisti (i dottori Ol.Ge. e Le.Ra.) e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro al reintegro nell'incarico ricoperto oppure, a provvedere ad una nuova comparazione dei curricula ai fini del conferimento dell'incarico di direzione.

2. Il Tribunale di Taranto rigettava il ricorso.

3. La Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto rigettava l'appello confermando la pronuncia di prime cure.

Ad avviso della Corte territoriale, il procedimento complessivo che aveva portato alla revisione dell'organizzazione del settore oculistica e le conseguenti determinazioni rientravano "a pieno titolo nella discrezionalità che qualunque imprenditore può esercitare per migliorare il funzionamento dell'azienda e coordinarla con più proficui risultati. Come tali in linea di massima esse si sottraggono al sindacato di merito del giudice".

Il giudice distrettuale non ravvisava, inoltre, elementi per assumere che la revisione organizzativa fosse stata meramente funzionale ad esautorare il ricorrente dall'incarico dirigenziale rivestito ex ante e ad investire altri soggetti con incarichi equipollenti. Ossia, non risultavano profili di violazione dei canoni di correttezza, buona fede ed imparzialità, che sarebbero prevalsi sulle esigenze di migliore efficienza imprenditoriale. Soprattutto, Spizzirri, quale dirigente medico, non era portatore di un diritto alla conservazione dell'incarico, con la conseguenza che non era configurabile alcuna lesione di tale (inesistente) posizione giuridica soggettiva, agli effetti di una eventuale riassegnazione dell'incarico originario, di assegnazione di incarico equipollente o di risarcimento dei danni (Cass, n. 5191/2019).

4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Sp.Si. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l'Asl TA.

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.; violazione degli artt. art. 24 e 111 Cost.; violazione dell'art. 2907 cod. civ., ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di merito rifiutato di sindacare la legittimità degli atti di riorganizzazione aziendale assunti dalla ASL TA - cui è direttamente conseguita la perdita per il dirigente medico dell'incarico di responsabile di struttura semplice e la mancata assegnazione di nuovo incarico di direzione - sull'errato presupposto della loro mera afferenza alla discrezionalità imprenditoriale, senza tener conto delle plurime violazioni di legge contestate ai fini dell'accertamento, da parte datoriale, del rispetto dei canoni di correttezza e buona fede.

2. Con il secondo motivo si deduce l'omesso esame di fatto decisivo della controversia ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione artt. 1175 e 1375 cod. civ.; violazione e comunque falsa applicazione art. 3 co. 1bis D.Lgs. 502/1992, art. 5, co. 2 deliberazione della giunta regionale Puglia n. 3008/2012, nonché della DGR 1388/2011; violazione art. 28, co 4, CCNL area dirigenza medica 1998-2001 - per avere la Corte di appello - non diversamente dal primo giudice - totalmente omesso di esaminare i "fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti" afferenti i contenuti delle delibere riorganizzative contestate, adottate dall'Asl TA in spregio alle norme di legge e quindi ai generali canoni di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e degli specifici obblighi che incombono sulla parte datoriale; circostanze tutte esposte in fatto, documentate ed oggetto dei relativi motivi di impugnazione, riproposti in sede di appello, che i secondi Giudici platealmente hanno illegittimamente trascurato, violando altresì le norme in epigrafe.

3. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso considerato che lo stesso soddisfa i requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., come interpretati dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 8077/2012; 22726/2011; 17931/2013; 8950/2022), avendo il ricorrente formulato censure chiare, specifiche e

autosufficienti, idonee a consentire l'immediata individuazione delle questioni e la verifica delle doglianze, senza ricorso a fonti esterne.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato ed al suo accoglimento consegue l'assorbimento del secondo.

4.1. In materia di sindacato da parte del giudice ordinario degli atti di macro-organizzazione delle ASL questa Corte, sia pure pronunciando in fattispecie nella quale veniva in rilievo un provvedimento di collocamento in disponibilità, ha affermato che il vizio dell'atto presupposto di definizione della dotazione organica può essere conosciuto e valutato dal giudice ordinario e ciò anche tenendo conto della particolare disciplina dettata dal D.Lgs. n. 502/1992, art. 3, comma 1 bis, secondo cui hanno natura di atti di diritto privato quelli attraverso i quali vengono definiti l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali (Cass. S.U. nn. 25048/2016; Cass. n. 15304/2014; Cass. n. 2031/2008). L'illegittimità di detti atti può essere denunciata dinanzi al giudice ordinario perché, in virtù dello stretto collegamento esistente fra rideterminazione della dotazione organica e riduzione del personale per eccedenza, determina l'invalidità derivata del recesso, o del collocamento in disponibilità, se disposto sulla base di atti presupposti adottati in violazione di legge (vedi Cass. n. 15009/2019).

4.2. Si tratta di un principio che costituisce applicazione di quello più generale, affermato anche dalle Sezioni Unite in tema di impiego pubblico contrattualizzato, secondo cui, gli atti di macro-organizzazione adottati dal datore di lavoro pubblico non possono essere ritenuti assolutamente insindacabili da parte del giudice ordinario, perché l'insindacabilità resta limitata alle scelte discrezionali e non si estende alla verifica della conformità alla legge dell'atto presupposto che, ove espressione di potestà autoritativa, può essere disapplicato nei casi in cui ne emerga l'illegittimità per violazione di legge (cfr. Cass. S.U. n. 3677/2009; Cass. S.U. n. 3052/2009; Cass. n. 16175/2004; Cass. n. 29818/2008).

4.3. Pertanto, la Corte territoriale si è discostata dal predetto principio, ritenendo erroneamente non sindacabile l'atto organizzativo presupposto in quanto atto di gestione di diritto privato rientrante nella totale discrezionalità di natura imprenditoriale del datore di lavoro.

4.4. Tale opzione ermeneutica comporterebbe un evidente vuoto di tutela del dipendente dell'azienda sanitaria privandolo di qualsivoglia rimedio in ordine all'esercizio illegittimo del potere di macro-organizzazione da parte del datore di lavoro a differenza del dipendente di altra pubblica amministrazione per il quale in caso di illegittimità, per contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma della pianta organica, con soppressione delle posizioni dirigenziali, questo deve essere disapplicato dal giudice ordinario, con conseguente perdita di effetti dei successivi atti di gestione del rapporto di lavoro, costituiti dalla revoca dell'incarico dirigenziale, non sussistendo la giusta causa per il recesso anticipato dal contratto a tempo determinato che sorge a seguito del relativo conferimento, con diritto del dirigente alla riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato, per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima revoca (Cass. Sez. U, n. 3677/2009).

4.5. In materia di sindacato dei provvedimenti di macro-organizzazione nel settore pubblico più di recente è intervenuta nuovamente questa Corte che ha confermato il principio secondo cui in tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla L. n. 183 del 2011, il provvedimento amministrativo di definizione della dotazione organica, necessario presupposto della misura di collocamento in disponibilità, è sindacabile da parte del giudice ordinario, e può essere disapplicato, nei casi in cui ne emerga l'illegittimità per violazione di legge o per eccesso di potere, al fine di valutarne l'idoneità ad incidere validamente sulle situazioni di diritto soggettivo che allo stesso risultano riconnesse, restando, tuttavia, insindacabili le scelte discrezionali relative alle esigenze di personale e alle corrispondenti qualifiche necessarie a soddisfarle (Cass., n. 18813/2019).

5. In conclusione, il primo motivo va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che, sulla base del principio di diritto sopra enunciato, provvederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2026.